

ly
GUPPI

Com Roma 01/08/2022
Protocollo P 14446/2022



28-2022
Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Alla Scuola Superiore
della Magistratura
ROMA

Al Primo Presidente
della Corte di cassazione
ROMA

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti
Dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Cope x mes

28/08/2022
N. 14446/2022
Reg. Circolari



Roma	01/08/2022
Protocollo	P 14446/2022

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratiche num. 81/VV/2016 e num. 84/VV/2022 - Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 28 luglio 2022, ha adottato la seguente delibera:

"1. La normativa di riferimento.

Come noto, in data 21 giugno 2022, è entrata in vigore la legge n. 71 del 17 giugno 2022 (di seguito: Riforma) contenente "Deleghe al Governo per la Riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura".

La legge delega introduce importanti novità, sostanziali e procedurali, sia con riferimento alle tabelle, sia in ordine ai progetti organizzativi, mediante la previsione di norme che solo in parte hanno efficacia immediata.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in relazione" ad una serie di ambiti, tra cui, alla lettera a), per quanto in questa sede rileva, "alla revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla Riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti".

Il successivo **articolo 2, al comma 2**, precisa che "Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dagli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salva che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza¹.

L'**articolo 6** della Riforma chiarisce che il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega "provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie"¹.

Inoltre, l'**articolo 8, comma 1**, ha, tra l'altro, modificato l'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, individuando – alla lettera a) – il periodo di efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti in un "quadriennio" (anziché nel "triennio").

Da ultimo, l'**articolo 13, comma 1**, sostituisce i commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 con le seguenti previsioni: "6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:

- a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);
- b) i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
- c) i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;
- d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;
- e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;
- g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino

¹ Le norme richiamate sono quelle in materia di "Ordinamento giudiziario" (R.D. 12/1941), "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150" (D.Lgs. 106/2006), "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150" (D.Lgs. 160/2006).


 G.P.I.

Roma	01/08/2022
Protocollo	P 14446/2022


 S.

a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio."

Come evidente, l'art. 13, nel modificare i commi 6 e 7 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 106 del 2006, innova profondamente il progetto organizzativo dell'Ufficio di Procura, stabilendo che, diversamente da quanto previsto in precedenza, lo stesso abbia una durata di quattro anni e debba essere oggetto non già di una "presa d'atto", bensì di approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio Giudiziario e valutate le eventuali osservazioni del Ministro.

Delle anzidette novità il Consiglio terrà conto al momento dell'adozione della nuova circolare sugli uffici requirenti, in cui saranno delineati, secondo le indicazioni fornite dal legislatore, il contenuto del progetto organizzativo e, anche sulla base del contenuto dei decreti delegati di cui all'articolo 2, comma 2 lettere b) e c) cit., la tempistica, i modelli standard², l'iter della sua adozione e il procedimento per la sua approvazione da parte del Consiglio Superiore.

2. L'efficacia delle tabelle vigenti al momento dell'entrata in vigore della Riforma.

Avuto riguardo al carattere immediatamente precettivo del richiamato articolo 8, che fissa in quattro anni la durata dell'efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti, deve ritenersi che le tabelle vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 71/2022 abbiano efficacia sino al 31.12.2023.

Rimane, naturalmente, fermo, in ossequio alla previsione dell'articolo 7-bis, comma 1 O.G., che le tabelle relative al **quadriennio 2020/2023** esplicheranno i loro effetti sino all'approvazione delle nuove tabelle relative al quadriennio 2024/2027.

In proposito giova evidenziare che già al momento dell'introduzione dell'articolo 4, comma 19, della legge 30 luglio 2007 n. 111, che ha portato dal biennio al triennio il termine di validità delle tabelle, il Consiglio ha ritenuto che la novella fosse di immediata applicazione e che, in quanto tale, giustificasse la proroga di diritto delle tabelle relative al biennio 2006/2007 fino al 31 dicembre 2008; e ciò sia con riferimento a "quelle già approvate, sia - a maggior ragione - quelle in corso di approvazione" (cfr. delibera del 19 dicembre 2007).

Tanto chiarito, giova aggiungere che delle modifiche introdotte dall'articolo 8, anche per quanto concerne l'individuazione, da parte del dirigente, degli obiettivi di "funzionalità e di efficienza dell'ufficio", nonché dell'"equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi, nell'assegnazione degli affari", il Consiglio terrà conto al momento dell'adozione della nuova circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudicanti.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 2, della legge n. 71/2022 e delle conseguenti deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura continuerà a trovare applicazione la vigente circolare sulle tabelle (delibera del 23 luglio 2020 e succ. modifiche). Pertanto, come già chiarito dal consiglio nella richiamata delibera del 19.12.2007, "i dirigenti potranno modificare le tabelle in vigore, procedendo alle necessarie integrazioni allorquando le scelte organizzative già realizzate debbano essere calibrate sulla maggiore durata prevista dalla norma in questione, procedendo alle conseguenti variazioni tabellari seguendo l'ordinaria procedura prevista dalla vigente circolare in materia".

3. L'efficacia dei progetti organizzativi vigenti al momento dell'entrata in vigore della Riforma.

Le considerazioni innanzi svolte in relazione alla proroga dell'efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti devono essere estese ai progetti organizzativi degli uffici requirenti.

Infatti, le disposizioni relative al periodo di efficacia del progetto organizzativo sono immediatamente applicabili, così come quelle per le tabelle degli uffici giudicanti e, quindi, i

² L'art. 2 comma 2 lett. b), in particolare, prevede modelli standard secondo cui devono essere elaborati i documenti organizzativi e "modelli standard contenenti i soli dati concernenti le criticità", secondo i quali devono essere redatti i pareri dei consigli giudiziari.



 GUPPI

Csm	Roma	01/08/2022
	Protocollo	P 14446/2022



 S.

progetti organizzativi vigenti sono efficaci per il **quadriennio 2020/2023**. Essi, dunque, disciplinano l'organizzazione dell'ufficio fino al 31.12.2023, ferma l'eventuale proroga sino all'approvazione del nuovo progetto.

Pertanto, i progetti organizzativi già adottati in base alla normativa vigente prima della legge n. 71/2022 - da intendersi, per quanto detto sopra, relativi al periodo 2020/2023 - continueranno ad essere sottoposti alla "presa d'atto" del Consiglio, così come i relativi provvedimenti di variazione o attuazione (che nei predetti progetti trovano il presupposto).

Il progetto organizzativo relativo al successivo quadriennio 2024/2027, invece, sarà soggetto all'approvazione del C.S.M., come le variazioni e i provvedimenti attuativi del medesimo.


Le considerazioni innanzi svolte, peraltro, inducono a ritenere che l'articolo 7, comma 1 della vigente Circolare sulle Procure - laddove prevede che anche il dirigente che prenda possesso durante il periodo di vigenza del precedente progetto deve redigerne uno nuovo entro sei mesi - vada inteso nel senso che il Procuratore della Repubblica che prenda servizio nell'ufficio durante la vigenza del progetto 2020/2023 potrà, ove non ritenga di confermare con provvedimento motivato il progetto organizzativo esistente, adottare le modifiche ritenute opportune secondo la procedura descritta dall'articolo 8 della vigente circolare (delibera del 16 dicembre 2020 e successive modifiche)³. Anche in tal caso le determinazioni adottate dal nuovo Procuratore, in quanto modificative del preesistente progetto, saranno oggetto di presa d'atto sulla base delle disposizioni della predetta circolare.

4. Conclusioni.

In definitiva, le tabelle ed i progetti organizzativi vigenti sono riferiti al quadriennio 2020/2023. Essi, come le rispettive variazioni e modifiche, sono regolati dalle circolari consiliari vigenti in relazione all'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti.


Le tabelle ed i progetti organizzativi relativi al prossimo quadriennio (2024/2027) saranno, invece, disciplinati dalle circolari consiliari di prossima adozione, che terranno conto delle modifiche immediatamente precettive introdotte dalla Riforma, oltre che delle disposizioni dei decreti legislativi delegati da adottarsi entro un anno data di entrata in vigore della legge n. 71/2022."

"



 SEGRETARIO GENERALE

Alfredo Pompeo Viola



³ Conseguentemente, non può trovare applicazione la parte del medesimo articolo 7 secondo cui "La mancata redazione del progetto nei tre mesi successivi alla sua scadenza o nei sei mesi susseguenti all'immissione in possesso, è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma".

